

REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO CIRCONDARIALE PERMANENTE SULL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna,

premesso che

- il Consiglio Nazionale Forense, con Regolamento 13 dicembre 2013, n. 4, ha istituito l'Osservatorio Nazionale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione (Osservatorio Nazionale), come previsto dall'art. 35, comma 1, lett. r) della legge n. 247/12 e ha dettato le norme per il suo funzionamento;
- lo scopo dell'Osservatorio Nazionale è quello di contribuire alla effettiva conoscenza delle condizioni operative, materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione giurisdizionale, attraverso la raccolta di dati, studi e proposte, diretti a favorire una più efficiente amministrazione della giustizia;
- per tali fini, l'Osservatorio Nazionale promuove la costituzione di Osservatori locali presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati circondariali, denominati Osservatori Circondariali Permanenti sull'esercizio della Giurisdizione;
- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, nella seduta del 11/03/2025, ha deliberato di costituire l'Osservatorio locale permanente sull'esercizio della giurisdizione,

adotta

il seguente Regolamento

Articolo 1 – Istituzione e Scopi dell'Osservatorio Circondariale Permanente

- 1. E' istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna l'Osservatorio Circondariale Permanente, con lo scopo di fornire la necessaria collaborazione all'Osservatorio Nazionale istituito presso il Consiglio Nazionale Forense. L'Osservatorio Circondariale Permanente effettuerà ricerche, raccoglierà dati, promuoverà studi, anche in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia, ed avanzerà proposte dirette a favorire uno svolgimento più efficiente delle funzioni giurisdizionali, uniformandosi, per quanto possibile, nella individuazione delle ricerche da effettuare e negli studi da proporre, al programma stabilito dall'Osservatorio Nazionale, al quale trasmetterà i materiali elaborati.
- 2. Per il perseguimento di tali fini, l'Osservatorio si avvale anche del contributo degli Avvocati del Circondario e delle Associazioni forensi presenti sul territorio nella raccolta dei dati, delle informazioni, dei suggerimenti e nella elaborazione di proposte.
- 3. L'Osservatorio Circondariale manterrà contatti con l'Osservatorio Distrettuale e con gli altri Osservatori Circondariali del distretto, per affrontare specifiche tematiche che, oltre ad essere di interesse locale, possano riguardare aspetti e problematiche comuni ad altri Ordini del



distretto della Corte d'Appello di Bologna.

Articolo 2 – Componenti dell'Osservatorio Circondariale

- I componenti dell'Osservatorio Circondariale sono quattro: il Presidente del Consiglio dell'Ordine, o un Consigliere suo delegato, e tre Consiglieri dell'Ordine. L'incarico cessa con la scadenza del C.O.A.
- 2. E' compito del Presidente del C.O.A. o del Consigliere suo delegato, redigere ogni fine anno, di concerto con gli altri componenti dell'Osservatorio, una sintetica relazione sull'attività svolta, nonché rapportarsi, ove necessario, con gli altri Osservatori Circondariali del distretto, con l'Osservatorio Distrettuale e con l'Osservatorio Nazionale Permanente istituito presso il Consiglio Nazionale Forense.
- 3. E' compito del Presidente del C.O.A., o del Consigliere suo delegato, trasmettere la relazione di cui al punto 2 che precede all'Osservatorio Nazionale Permanente presso il Consiglio Nazionale Forense.
- 4. Il Presidente del C.O.A., o il Consigliere suo delegato, potrà contattare direttamente i responsabili degli uffici giudiziari, delle cancellerie e dell'u.n.e.p., con la collaborazione dei componenti dell'Osservatorio, per la realizzazione delle attività previste dall'articolo 1 del presente Regolamento.
- 5. L'Osservatorio Circondariale può disporre la costituzione di un comitato scientifico.

Articolo 3 – Programma dei lavori

1. L'Osservatorio predispone, entro il 31 gennaio di ogni anno, il programma dei lavori, che trasmette per conoscenza al C.O.A.

Articolo 4 - Convenzioni con enti e istituti di ricerca

 L'Osservatorio Circondariale può stipulare convenzioni e protocolli di intesa con enti, fondazioni, università ed istituti di ricerca italiani ed esteri, diretti ad un più efficace svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 5 – Struttura di supporto

1. Per il necessario supporto amministrativo, l'Osservatorio si avvale delle strutture, delle risorse e del personale dipendente del C.O.A.

Articolo 6 – Norma di chiusura e rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda all'applicazione delle norme del Regolamento 13 dicembre 2013, n. 4.



Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna.

Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine di Ravenna nella seduta del 11 marzo 2025, esecutivo dal 20/05/2025.

Il Consigliere Segretario

Avv. Maure Masotti

La Presidente

Avv. Paola Carpi